



## Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna

(Ordinanza Ministeriale dell'Interno - Delegato per il coordinamento della protezione civile - n.3 180 del 12/04/2002)

Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato dei Lavori Pubblici  
Ente Autonomo del Fiumendosa



### VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RELATIVA AL "PIANO STRALCIO DI BACINO REGIONALE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE"

**SARDEGNA**

Legge n. 183/88

## RAPPORTO AMBIENTALE

EL. VOLUME 8  
INTERVENTO /

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEL PROCESSO

SCALA : /

Redazione:

SCORRO S.p.A.  
Società Cooperativa Ingineer Miral

Approvazione:

**VOLUME 6**

**VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DEL PROCESSO**

## **INDICE**

|          |                                       |          |
|----------|---------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>MONITORAGGIO DEL PROCESSO.....</b> | <b>1</b> |
|----------|---------------------------------------|----------|

## **1 MONITORAGGIO DEL PROCESSO**

A seguito della conclusione dell'iter formale di definizione del Piano (vedi cap. 2 del volume 3 relativamente al programma delle azioni e alla metodologia applicata della VAS), nell'ambito dell'ultima fase di attuazione del processo decisionale della VAS tra gli elaborati prodotti in dettaglio dovrà essere incluso il "Rapporto Ambientale" previsto dalla Direttiva 2001/42/CE nel quale dovranno figurare i contenuti e le informazioni richieste dall'art. 5 comma 1.

Al Piano dovrà essere inoltre allegato un "Piano di Monitoraggio", secondo quanto previsto dall'art.10 della Direttiva, capace di associare indicativamente un indicatore ad ogni obiettivo specifico al fine di poter controllare tempestivamente gli effetti negativi innescati dalle previsioni di Piano ed in grado di individuare le misure correttive che si ritengono più opportune secondo i criteri predisposti nella Revisione VAS.

Il piano di monitoraggio è un ulteriore "pilastro" della Direttiva concernente gli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; la sua stesura, resa obbligatoria dall'articolo 10, deve avviarsi con l'avvio del processo di piano.

Inoltre, il rapporto ambientale prevede alla lettera i) *la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10.*

La finalità delle attività di monitoraggio è quella di definire fin dalle prime fasi del processo decisionale del Piano quali saranno gli obiettivi e le azioni da monitorare e in quale misura.

Il monitoraggio deve includere gli effetti ambientali significativi, che comprendono in linea di principio tutti i tipi di effetti (positivi, negativi, previsti e imprevisi).

Il rapporto ambientale contiene a tale proposito un ampio repertorio di indicatori sia relativi all'efficienze del Piano che ai suoi effetti sull'ambiente (vedi Vol. 4 cap. 1); questo repertorio di indicatori potrà essere convenientemente utilizzato per il monitoraggio del Piano una volta confermato/modificato od integrato a seguito delle fasi di confronto con i soggetti coinvolti e con il pubblico.

Uno degli scopi del monitoraggio indicato all'articolo 10 è individuare gli effetti negativi imprevisi. È improbabile che possa venire concepito un sistema di monitoraggio ragionevolmente praticabile che, se non per caso, rilevi effetti completamente inaspettati (se si producessero). Anche se è possibile che cambiamenti imprevisi dell'ambiente vengano individuati, potrebbe essere difficile attribuirli all'attuazione del piano o del programma. L'espressione "effetti negativi imprevisi" rimanda piuttosto a carenze delle dichiarazioni contenute nel rapporto ambientale (ad es. riguardo alla prevista intensità di un effetto sull'ambiente) o a effetti imprevisi derivanti da cambiamenti della situazione

che hanno fatto sì che determinate ipotesi della valutazione ambientale venissero completamente o in parte inficiate.

Uno degli scopi del monitoraggio è consentire all'autorità di pianificazione di intraprendere azioni correttive adeguate nel caso in cui il monitoraggio dovesse rivelare effetti ambientali negativi non considerati nella valutazione ambientale. Tuttavia, coerentemente con l'approccio generale della valutazione ambientale che favorisce una decisione informata ma non crea degli standard sostanziali in materia di ambiente per i piani e i programmi, la Direttiva non prescrive necessariamente che gli Stati membri modifichino un piano o un programma a seguito del monitoraggio. Se gli Stati membri stessero considerando azioni correttive nel quadro della propria legislazione nazionale, tutte le informazioni pertinenti ricavate attraverso detto monitoraggio potrebbero naturalmente essere di aiuto.

Se un piano o un programma adottato viene modificato in seguito al monitoraggio, tale modifica può richiedere una nuova valutazione ambientale (se soddisfa le disposizioni di cui all'articolo 2, lettera a) a meno che non si tratti di una modifica minore e gli Stati membri non determinino l'improbabilità del verificarsi di effetti ambientali significativi (articolo 3, paragrafo 3). È probabile che modifiche del piano conseguenti al monitoraggio servano a compensare o a mitigare gli effetti ambientali negativi. Quando si decide se la modifica del piano debba essere sottoposta a valutazione ambientale, fattori rilevanti per decidere la significatività degli effetti possono includere la misura in cui verrà migliorata l'efficacia del piano o del programma e quali effetti ambientali sono già stati sottoposti a una valutazione ambientale completa.

L'implementazione è nella pianificazione/programmazione sempre stata un'incognita e questo tipo di monitoraggio può aiutare l'Amministratore a verificare se le politiche di piano/programma vengono realmente attuate, in che modo, al fine anche, di cambiare modalità di implementazione sempre coerentemente ai risultati della VAS.

La scheda che segue fornisce un esempio orientativo per l'organizzazione del rapporto di monitoraggio.

| <b>INDICE DEL PIANO DI MONITORAGGIO</b>               |   |
|---|---|
| <b>NOME DELLO STRUMENTO:</b>                          |   |
| <b>Capitoli</b>                                       | <b>Sottocapitoli</b>  |
| INTRODUZIONE  | Cosa è il piano di monitoraggio   |
| FINALITA' DEL MONITORAGGIO                            | Descrizione degli obiettivi generali  |
|   | Descrizione degli obiettivi specifici   |
|   | Risultati attesi  |
| ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE FASI DEL MONITORAGGIO | Gli indicatori (definizione, individuazione degli indicatori di efficienza, efficacia, performance) |
|   | Definizione degli indicatori per fasi del processo  |
|   | Definizione indicatori per obiettivi e azioni   |
|   | Modalità di acquisizione  |
|   | Modalità di gestione dati   |
|   | Definizione delle risorse impegnate (umane, finanziarie e strumentali)                              |
| VERIFICHE D'IMPLEMENTAZIONE                           | Verifiche sugli indicatori  |
|   | Verifiche sui tempi   |